



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PROVINCIA DI UDINE

Via Baselia, 1

Tel.Centr. 0433-87025

C.C.P. 14941330

Uff. Tec. 0433 87285

" Comune di Forni di Sotto

C.A.P. 33020

Fax 0433 87051

Serv. Tesoreria - "

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Adottato con deliberazione del C.C.n. 59 del 18.10.1994, (Prot.n. 4472/3.515.5 e n. 182 Reg. C.R.T.C. seduta del 16.01.1995) come modificata con delibera del C.C. n. 94 del 20.12.1994 (Prot.n. 183 e n. 5281 di Reg. C.R.T.C. seduta del 16.01.1995).

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31.01.1995 al 15.02.1995.

Entrato in vigore il 16.02.1995.

Modificato con deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.1996 (C.C. 2913 - prot.n. 24284 seduta del 26.02.1996 C.R.C. di Udine).

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.05.1996 al 17.05.1996.

Entrato in vigore il 18.05.1996.

li, 18.05.1996

(introdotto l'art. 17 ter con atto del C.C. n. 32 del 7.7.97) Ripubblicato dal 27.8 al 10.09.1997)

Modificato con delibera del C.C.n. 7 del 29.02.2000.

Modificato con delibera Giunta Comunale n. 38 del 15.02.2001.

Modificato con delibera C.C.n. 30 del 28.06.2007 (integrazione art. 17 bis - inserito lettera e).



IL SINDACO
(Avv. ANDREA GHIDINA)

OK

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 1 Disposizioni generali
- ART. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- ART. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- ART. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- ART. 8 Decadenza della concessione
- ART. 9 Revoca della concessione
- ART.10 Rinnovo delle concessioni
- ART.11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.12 Disposizioni generali
- ART.13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- ART.14 Criteri per la determinazione della tassa
- ART.15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- ART.16 Tariffe
- ART.17 Maggiorazioni e riduzioni
- ART.17 BIS Esenzioni dalla tassa
- ART.17 TER Cumulabilità delle riduzioni
- ART.18 Denuncia e versamento della tassa
- ART.19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- ART.20 Sanzioni
- ART.21 Norme finali
- ART.22 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ARTICOLO 3 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la precedenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione all'istruttoria della stessa e ne dà comunicazione al richiedente.

La domanda è evasa entro il termine di 30 giorni salvo diversi termini stabiliti da apposito regolamento comunale sul procedimento amministrativo che sarà emanato dall'organo comunale competente.

ARTICOLO 5 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana. Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni 20 (venti) rinnovabile mediante presentazione di domanda.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 6 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dal Sindaco.

ARTICOLO 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

ARTICOLO 10 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee superiori a mesi 2 (due) per le occupazioni temporanee inferiori a mesi 2 (due) la domanda e' presentata entro 3 (tre) giorni rispetto al termine di scadenza.

Comunque la stessa sarà rilasciata entro i termini previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono perimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al Demanio Statale.

ARTICOLO 13 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa e' graduata a secondo dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12, sono classificate come segue:

- strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria: le vie ricadenti nel Capoluogo Baselia, Vico e Tredolo
- strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria: tutte quelle non comprese nella prima categoria.

ARTICOLO 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa' comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa fissata per ciascun utente, con un minimo di importo annuo ad azienda. Il suddetto importo è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettere effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Per dette occupazioni si applicano inoltre le ulteriori disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 488 del 23.12.1999.

ARTICOLO 15 MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 16 TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle tariffe giornaliere determinate dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.
Si applicano le esenzioni di cui all'art. 49 del Decreto Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contemplate dall'art. 17 bis del presente regolamento.

ARTICOLO 17 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 33 per cento;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta ad 10 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta di un terzo (1/3).
- f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- g) per fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento.

ARTICOLO 17 BIS ESENZIONI DELLA TASSA

Oltre alle esenzioni previste dalla legge, la tassa non si applica nei seguenti casi:

- a) i passi e gli accessi carrabili;
- b) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto urbano o privato nelle aree pubbliche a ciò assegnate;
- c) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- d) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili.
- e) le occupazioni temporanee nei casi di effettuazione di feste, sagre paesane e manifestazioni in genere, ove i soggetti organizzatori sono organismi senza finalità di lucro.

In ogni caso la tassa non è dovuta al di sotto delle lire 20.000. = € 10,33

ARTICOLO 17 TER CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI (introdotto con atto del C.C.n. 32 del 07.07.1997)

Le riduzioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93 ai commi:

- C.1 Riduzione del 50% per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni
 - C.8 Riduzione del 50% per le occupazioni temporanee non inferiori a 1 mese
 - C.5 Riduzione del 50% per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità, nel senso che si calcolano in successione tra loro.

ARTICOLO 18 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a

mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ARTICOLO 19 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ARTICOLO 20 SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 07/1993. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ARTICOLO 21 NORME FINALI

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza approvate, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ARTICOLO 22 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

T A R I F F E

1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima	L. 50.000 = € 25,82284
Categoria seconda	L. 35.000 = € 18,07599

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 33%)

Categoria prima	L. 33.500 = € 17,30131
Categoria seconda	L. 23.450 = € 12,11091

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	L. 15.000 = € 7,74685
Categoria seconda	L. 10.500 = € 5,42280

- D) Soppressa
E) Soppressa
F) Soppressa
G) Soppressa
H) Soppressa

- I) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.500 per ciascun utente, con un minimo di importo annuo ad azienda di lire 1.000.000. Il suddetto importo è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
La medesima misura dell'importo annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

- L) Soppressa

- M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48 comma 7)
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L. 30.000 = € 15,49371
Zona limitrofa	L. 22.000 = € 11,36205
Sobborghi e zone periferiche	L. 15.000 = € 7,74685

- N) Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno (art. 48 comma 1)

Centro abitato	L. 90.000 = € 46,48112
Zona limitrofa	L. 75.000 = € 38,73427
Sobborghi e zona periferica	L. 45.000 = € 23,24056
Frazioni	L. 15.000 = € 7,74685

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e dalle tariffe normali.

- O) Occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta:
(art. 42, 3 comma e art. 47, 3 comma)

fino a 5 km.:

- Categoria prima	L. 100.000 = € 51,64569
- Categoria seconda	L. 70.000 = € 36,15198

Per ogni km o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di:

- Categoria prima	L. 20.000 = € 10,32214
- Categoria seconda	L. 14.000 = € 7,23040

P) Costruzione gallerie sotterranee oltre alla tassa di cui alla lettera I) (art. 47 comma 4)

Contributo una tantum sulle spese di costruzione gallerie nella misura del 50% delle spese.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE ART. 45

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq. (comma 2 lett. a)

Categoria prima	L. 2.100 = € 1,08456
Categoria seconda	L. 2.000 = € 1,03291

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è così graduata:

da 0 a 24 ore e fino a 14 giorni (per ore e mq.):

TARIFFA INTERA

Categoria prima	L. 88 = € 0,04546
Categoria seconda	L. 83 = € 0,04287

da 0 a 24 ore oltre i 14 giorni (all'ora e al mq.):

TARIFFA RIDOTTA DEL 50%

Categoria prima	L. 44 = € 0,02272
Categoria seconda	L. 42 = € 0,02169

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo:
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione di 1/3)
(art. 45 comma 2 lett. c)

Categoria prima	L. 1.400 = € 0,72304
Categoria seconda	L. 1.333 = € 0,68844

C) Soppressa

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% (art. 45 comma 5)

Categoria prima	L. 1.050 = € 0,542280
Categoria seconda	L. 1.000 = € 0,516457

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 45 comma 5 parte 2)

Categoria prima	L. 420 = € 0,21691
Categoria seconda	L. 400 = € 0,20658

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. (art. 45 comma 5 parte 3)

Categoria prima	L. 1.050 = € 0,542280
Categoria seconda	L. 1.000 = € 0,516457

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) (art. 45 comma 8)

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50% (art. 45 comma 8 bis)

Categoria prima	L. 1.050 = € 0,54228
Categoria seconda	L. 1.000 = € 0,51646

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 45 comma 7)

Categoria prima	L. 420 = € 0,21691
Categoria seconda	L. 400 = € 0,20658

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale i cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993 La tassa è determinata in misura forfettaria come segue: (art. 47 comma 5 lett.a)

a) fino ad un km. e di durata non superiore a 30 giorni:	
- Categoria prima	L. 30.000 = € 15,49371
- Categoria seconda	L. 21.000 = € 10,84559
b) oltre un km. e di durata non superiore a 30 giorni (aumento del 50%)	
- Categoria prima	L. 45.000 = € 23,24056
- Categoria seconda	L. 31.500 = € 16,26839

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: (art. 47 comma 5 lett.b)

a) fino a 90 gg. (da 31 a 90 gg.)	+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 50%
c) di durata superiore a 180 gg.	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.